

OGGETTO: nota RSU II.EE. ATAC S.p.A.

Spettabile Commissione, Illustrissimo Signor Prefetto,

a seguito della nota inviata da ATAC S.p.A. il 31/10/2013 in cui la Società argomenta la tesi di considerare irrituale e quindi illegittima la procedura avviata dalle scriventi RSU, si ritiene doveroso precisare – a contestazione di quanto sostenuto dall'Azienda – quanto segue:

- a) Il richiamo operato all'art. 3 lettera b) dell'accordo nazionale del 7 febbraio 1991 è, anzitutto, del tutto improprio, poiché in esso si fa riferimento non già alle RSU, ma alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alle RSA che, come noto, essendo di nomina esclusiva delle segreterie sindacali, per avviare una procedura di sciopero necessariamente debbono avere il supporto della struttura territoriale del sindacato di appartenenza. Diversamente le Rappresentanze Sindacali Unitarie, ovvero le RSU, vengono scelte, attraverso libere consultazioni, dai lavoratori dell'azienda, quindi formalmente e legittimamente titolate alla doverosa tutela degli interessi dei lavoratori utilizzando tutte le prerogative sindacali previste dalla normativa vigente (legge 330/70 e successive), sciopero aziendale compreso;
- b) comunque la titolarità all'attivazione delle procedure di raffreddamento, nel rispetto dell'iter previsto, è riconosciuta dallo Statuto dei Lavoratori e nessun accordo nazionale o locale può ledere e sminuire questo diritto riconosciuto da una Legge dello Stato e protetto a livello Costituzionale, esteso anche alle assemblee dei lavoratori né tantomeno l'istanza sindacale dello SCUA può essere utilizzata in contrasto ed in conflitto con rappresentanti diretti dei lavoratori RSU e dei lavoratori stessi, come evincibile anche dalla nota aziendale a Voi indirizzata;
- c) ciò è tanto più vero al considerare che nel P.R.I., sottoscritto tra ATAC e la O.S. OrS.A. in data 2 novembre 2010, cioè successiva a quella del 18/05/2010, in due note distinte si ribadisce la pariteticità e titolarità d'interlocuzione tra le diverse istanze rappresentative (RSU, SCUA e Segreterie Territoriali) anche nella fase di contrattazione, oltre quella naturale del conflitto;
- d) il Protocollo delle Relazioni Industriali (P.R.I.) sottoscritto da tutte le OO.SS. riconosciute in ATAC S.p.A. all'art. 3 punto 2 definisce quanto segue: *Competenza locale. La definizione delle istanze irrisolte a livello locale (RSU) dovrà quindi avvenire, su richiesta delle parti, ai livelli superiori Segreteria del Consiglio delle RSU (SCUA)...* Come già ribadito, le scriventi RSU riguardo la vertenza oggetto delle procedure, hanno avuto un unico contatto preliminare e informativo con la Società il 28/05/2013 dopo il quale l'azienda ha rifiutato di continuare il confronto, benché più volte sollecitato, ritenendo unilateralmente e impropriamente, di aver esaurito il livello locale di competenza delle scriventi. Ciò trova conferma non solo nei vaghi riferimenti, da parte dell'ATAC, a "successive riunioni" delle quali non viene indicata nemmeno la data, ma anche dalla decisiva circostanza che nessun verbale di mancato accordo è intercorso tra le parti (sarebbe il minimo per considerare "irrisolta" la definizione delle istanze) e nessuna richiesta a passare ai livelli superiori è mai stata sottoscritta né dalle scriventi né dalla Società. Difettano dunque i requisiti e presupposti primari per poter ritenere legittimata la SCUA a intervenire sulla materia oggetto di accordo. Proprio per il rispetto che le scriventi hanno degli accordi sottoscritti in azienda e del ruolo aziendale della SCUA, organismo sindacale previsto nell'accordo per le elezioni del 2007, è del tutto evidente che l'accordo sottoscritto il 23 settembre u.s., non rispetta i passaggi istituzionali previsti dal P.R.I. e, soprattutto (sotto il profilo della effettiva rappresentatività), le volontà dei lavoratori del reparto SMR MA-MB-RL, più volte e univocamente espresse nelle assemblee di reparto presenziate dagli stessi esponenti SCUA ex Metro;

e) anche il riferimento all'accordo del 30/11/2011 (Piano Industriale ATAC S.p.A. 2011-2015) (P.I.) non coglie nel segno, poiché viene omissivo dall'Azienda che esso prevedeva un preciso *iter*: 1) schede tecniche di settore propedeutiche all'apertura di tavoli tecnici in cui, le parti sottoscrittrici, ovvero Azienda e Segreterie Regionali delle OO.SS., avrebbero dovuto sottoscrivere eventuali accordi attuativi riguardanti le modifiche previste dal P.I. nei vari settori aziendali; 2) una volta definite le modifiche generali per i vari settori, a livello locale avrebbero dovute essere definite le fasi attuative per i vari reparti. Tale *iter* non è stato rispettato dal momento che, per quanto a conoscenza delle scriventi, nessun tavolo tecnico è mai iniziato, né tantomeno è stato sottoscritto un accordo complessivo del settore manutenzioni metro ferro. Anche in questo caso, dunque, l'Azienda ritiene di aver rispettato il P.I. richiamandone solo i passaggi finali, senza però che quelli propedeutici, pure previsti e imposti dal P.I. si siano mai consumati. In altri termini, viene sbandierata la conclusione di un *iter* che però è giunto alla fase finale senza che fossero intraprese le necessarie azioni di avvio e ciò conduce all'evidente considerazione che non già le scriventi RSU operino in violazione del P.I., ma proprio colei che dietro al P.I. si trincerava, pur senza averlo osservato;

ritenendo tale ns. nota non dovuta, ma solo un contributo cautelativo rispetto questioni sollevate – anche per riguardo nei Vostri confronti – circa presunta illegittimità delle procedure di cui abbiamo chiesto l'attivazione, dalla Società ATAC S.p.A., restiamo in attesa fiduciosi di un Vs. eventuale pronunciamento specifico.

Distinti saluti

Roma 06-11-2013

RSU Massimo Dionisi massimo.dionisi1955@libero.it cell.3282865407
RSU Raffaele Caso raffaelecaso@hotmail.it cell.3286631637
RSU Luciano Bartoloni lucianobartoloni@yahoo.it cell.3473062083

Massimo Dionisi
Raffaele Caso
Luciano Bartoloni